Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)

Approvato con determina del responsabile UTC n° 96 del 28.10.2019

OGGETTO: GESTIONE TECNICA-OPERATIVA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI/REFLUI URBANI DEL COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA E DEL COMUNE DI PRATOLA SERRA.

CAPITOLATO D'ONERI

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE TECNICA-OPERATIVA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI/REFLUI URBANI DEL COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA E DEL COMUNE DI PRATOLA SERRA

Art.	DESCRIZIONE	PAG.
	PARTE PRIMA – NORME GENERALI	
1	Descrizione dell'affidamento	3
2	Oggetto dell'appalto	3/4
3	Impianti – Accessori e manufatti oggetto dell'affidamento	4
4	Modalità di affidamento dei servizi	4
5	Durata dell'appalto – Inizio del servizio – Termine dell'appalto	4
6	Cauzione provvisoria – Cauzione definitiva – Garanzie	5/6
7	Carattere pubblico dei servizi	6
8	Corrispettivo dell'appalto	6/7
9	Pagamento del corrispettivo annuo	7
10	Modifiche dei servizi – Adeguamento del corrispettivo	7
11	Divieto di cessione dell'appalto e subappalto	7
12	Oneri e responsabilità dell'appaltatore	7/8
13	Ordini di servizio – Vigilanza degli organi comunali – Penalità	8
14	Adozione e notifiche dei provvedimenti a carico dell'appaltatore	8
15	Revoca dell'appalto	9
16	Domicilio dell'appaltatore	9
17	Spese a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto	9
	PARTE SECONDA – NORME E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI	
18	Conduzione tecnica	9/10
19	Manutenzione ordinaria	11
20	Controlli – Campionature – Analisi periodiche	11
21	Custodia impianti ed apparecchiature	12
22	Pulizia e mantenimento aree di pertinenza	11/12
23	Fornitura di carburanti – Lubrificanti – Additivi e reagenti	12
24	Manutenzione programmata e complementare	12
25	Manutenzione straordinaria – Fornitura extra – Anticipazioni	12/13
26	Spese fornitura energia elettrica ed acqua	13
27	Mezzi e materiali di servizio	13
28	Personale	13
29	Orari	13
	PARTE SECONDA – NORME E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI	
30	Controversie	13/14
31	Vigilanza	14
32	Collegio arbitrale	14
33	Disposizioni finali	14/15
34	Foro competente	15

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

ART. 1
DESCRIZIONE DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento riguarda la conduzione, il controllo, la manutenzione nonché tutti i servizi, le forniture, le spese, gli interventi e le operazioni dell'impianto di depurazione scarichi civili/reflui urbani degli abitati del Comune di Prata di Principato Ultra e del Comune di Pratola Serra.

ART. 2
OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente affidamento tutto quanto elencato al precedente articolo 1 da prestare secondo le norme e prescrizioni riportate nella "parte seconda" del presente Capitolato e consistenti in:

1) Conduzione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione sito in località "Fea" a servizio del Comune di Prata di Principato Ultra e del Comune di Pratola Serra nonché di tutte le aree, gli accessori e i manufatti ad esso pertinenti;
2) Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti, accessori e manufatti di cui al punto n. 1) comprendente tutte le operazioni necessarie per garantire la conduzione e per mantenere ogni macchinario, apparecchiatura ed opera civile nelle migliori condizioni di conservazione ed efficienza, funzionalità, e continuità di esercizio, secondo idoneo programma di manutenzione;
3) Controllo quotidiano dell'impianto suddetto con campionature ed analisi periodiche per verificarne il corretto e regolare funzionamento;
4) Custodia dell'impianto stesso nonché delle attrezzature e macchinari in dotazione od ivi installati;
5) Pulizia a mantenimento decoroso delle aree di pertinenza dell'impianto ivi compreso !e pratiche colturali delle piantumazioni esistenti o che saranno messe a dimora;
6) Fornitura di carburanti, oli, additivi e reagenti chimici necessari al funzionamento di tutti gli impianti ed apparecchiature prima menzionati;
7) Manutenzione programmata e complementare di quella ordinaria, finalizzata al decoro ed all'igiene delle opere oggetto di affidamento;
8) Manutenzione straordinaria di quanto sopra in tutti i casi segnalati dall'appaltatore e/o ritenuti necessari dall'Amministrazione;
9) Manutenzione straordinaria (**la manutenzione straordinaria a titolo non esaustivo <u>comprende anche</u>:** riparazione e/o rifacimento e/o sostituzione di elettropompe di qualsiasi potenza e genere, di pezzi speciali e normali, di tubazioni, di parapetti, di muretti, di ringhiere, di fossi, di griglie, di recinzioni e cancelli, di impianti idro-elettrici, di intonaci, di infissi, di dispositivi elettrici e/o meccanici di qualsiasi potenza e genere nonché di coperture dei manufatti ed opere esistenti), comprendente tutte le operazioni di riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature, macchinari ed opere civili o parti di essi esistenti negli impianti di cui al precedente punto 1) che dovessero presentare disfunzioni per guasti, rotture, usura eccessiva o altro;
10) Conduzione, manutenzione e custodia delle opere di smaltimento del ricettore finale di qualunque tipo, costituzione e consistenza, qualora le stesse ricadano all'interno e/o all'esterno delle aree dell'impianto di depurazione, nonché delle pertinenze e fasce di rispetto, anche se esterne, all'impianto stesso;

11) Smaltimento dei fanghi rivenienti dall'estrazione periodica e/o dai letti di essiccamento, dei materiali di risulta rivenienti dai trattamenti depurativi, di tutti i rifiuti rivenienti dalle attività di manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sugli impianti e relative pertinenze nonché dallo svolgimento di tutte le pratiche attinenti la gestione degli impianti stessi, in impianti di trattamento all'uopo autorizzati e corretta tenuta dei formulari di conferimento dei rifiuti in conformità alla legislazione vigente;
12) Rinnovamento, potenziamento, adeguamento e/o sostituzione di macchine, apparecchiature ed opere civili per gli adeguamenti tecnologici degli impianti e per la messa a norma degli stessi.
13) Pagamenti dei consumi e/o erogazioni dell'energia elettrica e dell'acqua;
14) Volture a nome dell'aggiudicatario delle bollette di energia elettrica e dell'acqua;
15) Pratiche, nessuna esclusa, attinenti pareri e/o autorizzazioni per adeguamenti futuri;
16) Ispezione mensile delle valvole fusibili, degli interruttori, del trasformatore, dei sezionatori, , ecc., provvedendo alla sostituzione delle parti logorate nonché dei refrigeranti necessari;
17) Verifica annuale dell'impianto di messa a terra con controllo dei valori delle tensioni di passo e di contatto che dovranno essere entro i limiti di legge;
18) Ispezione mensile di tutti i quadri ed impianti elettrici del depuratore, degli impianti di forza motrice e di illuminazione nonché dei rifasatori eventualmente installati dall'appaltatore eliminando immediatamente ogni situazione di pericolo o mal funzionamento;
19) Fornitura ed installazione, ove se ne presenti la necessità, di adeguati quadri di rifasamento onde evitare anomali prelievi di energia reattiva.

ART. 3
IMPIANTI — ACCESSORI E MANUFATTI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Gli impianti, gli accessori, le aree ed i manufatti oggetto del presente affidamento devono essere visionati dal concorrente sul posto in località Fea del Comune di Prata P.U..
Essi sono sommariamente rappresentati nella planimetria allegata al presente Capitolato.
E' obbligatorio il sopralluogo in sito per il quale sarà rilasciato attestato di presa visione da inserire e/o allegare ai documenti di gara.

ART. 4
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1) L'affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato avverrà mediante "***procedura aperta***" ai sensi ai sensi dell'art. 60 del D.L.gvo 18/04/2016, n. 50, e con il criterio di l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 , con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara. Si procederà, ove il numero delle offerte sia superiore a cinque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, comma 2 e 2 bis e art. 97, comma 8 D. Lgs. 50/2016 all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata con uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis ,citato D.Lgs. 50/2016,. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'Art. 97 citato D. Lgs. 50/2016 .
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Ai sensi dell 'art. 97, comma 6, D. Lgs. 50/2016 ultimo capoverso, la stazione appaltante in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 5
DURATA DELL'APPALTO - INIZIO DEL SERVIZIO – TERMINE DELL'APPALTO

L'appalto oggetto del presente Capitolato d'Oneri avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data di effettivo inizio dei servizi di cui al verbale redatto dalle parti, ***e comunque fino***

all'avvenuta istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata ed avvenuto affidamento del servizio da parte del competente E.I.C. (Ente Idrico Campano), ai sensi dell'art. n.150 del D.Lgvo 03.04.2006 (ora art. 7, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014), n. 152 e s.m. e i.. **Ad avvenuto affidamento del servizio da parte dell' E.I.C. (Ente Idrico Campano) e/o allo scadere del suddetto periodo, l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida, costituzione in mora, e senza che l'appaltatore possa accampare pretese di qualsiasi genere.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgvo n. 50/2016, l'impresa appaltatrice è tenuta, dietro richiesta scritta dell'Ente appaltante, ad assicurare i servizi oltre il termine contrattuale per il periodo limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'inizio dei servizi dovrà avvenire contestualmente alla data di stipula del contratto di appalto.

ART. 6
CAUZIONE PROVVISORIA – CAUZIONE DEFINITIVA – GARANZIE

A. CAUZIONE PROVVISORIA:

Per partecipare alla gara, di affidamento dei servizi di cui trattasi, il concorrente dovrà prestare apposita cauzione pari al **2%** dell'importo a base di appalto, costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria, assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016. Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

B. CAUZIONE DEFINITIVA:

L'aggiudicatario a titolo di garanzia della buona manutenzione degli impianti e delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato d'Oneri, dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgvo n. 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, determinato applicando all'importo complessivo stimato dell'appalto il ribasso offerto in sede di gara, che verrà restituita alla riconsegna degli impianti alla scadenza del contratto. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgvo n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di che trattasi, determina la decadenza

dell'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante e la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione all'aggiudicatario.
La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi vigenti in materia o in caso di interruzione del servizio senza giustificato motivo o per inadempienze reiterate.

C. GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti di cui al D.Lgvo 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alla partita 2),
partita 2) per le opere preesistenti: euro **500.000,00**;

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 500.000,00**.
Le garanzie suddette prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti di cui al D.Lgvo n. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

La cauzione provvisoria sarà svincolata alla firma del contratto, mentre quella definitiva non potrà essere svincolata che al termine dell'appalto, dopo l'avvenuto riconoscimento che la Ditta appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obblighi assunti, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente.
Resta alla Stazione Appaltante la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale definitivo per il recupero delle eventuali somme pagate all'aggiudicatario in eccedenza a quelle dovute, nonché per gli altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto d'appalto.
La cauzione definitiva sarà integralmente incamerata dal Comune in caso di abbandono del servizio prima della scadenza del contratto.

ART. 7
CARATTERE PUBBLICO DEI SERVIZI

Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri sono ad ogni effetto servizi di pubblico interesse a per nessuna ragione potranno essere sospesi, interrotti od abbandonati.
In caso di sospensione, interruzione o di abbandono, anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore e salvo il diritto di sciopero del lavoratori dipendenti, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi d'Ufficio in danno ed a spese dell'appaltatore e/o applicare, a suo insindacabile giudizio, le ammende previste dell' art. 13 del presente Capitolato.

ART. 8
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato dell'appalto relativamente al quinquennio 2019-2024- è pari ad **€ 198.000,00** (diconsi *euro Centonovantottomila/00*), di cui **€ 188.100,00** (*diconsi euro Centottantantottomilacento/00*) per servizi previsti nel presente Capitolato d'Oneri ed **€ 9.900,00,00** (diconsi *euro novemilanovecento/00*) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Per l'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi e doveri assunti con il presente Capitolato d'Oneri, il Comune corrisponderà all'appaltatore, l'importo annuo di **€ 39.600,00** (diconsi euro *trentanovemilaseicento/00*) **ovvero la cifra più bassa scaturente della gara di appalto,** comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IV.A. come per legge.
Il corrispettivo annuo previsto dal presente Capitolato, rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto di appalto.
Detto corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi indicati in Capitolato. Esso comprende tutte le spese dirette ed indirette per il personale, compresi i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi nonché gli accantonamenti. Le contribuzioni dovranno essere riferite al Contralto Collettivo Nazionale del Lavoratori della categoria.
Il corrispettivo comprende l'onere delle forniture, posto a carico dell'appaltatore nonché gli oneri di ammortamento per tutti i materiali ed attrezzature, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili impiegati, **i consumi e quanto altro necessario per l'espletamento dei servizi**, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse, l'utile d'impresa, le assicurazioni a qualsiasi altra imposta presente e futura.

ART. 9
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ANNUO

I pagamento del corrispettivo annuo sarà effettuato in rate bimestrali posticipate entro la prima decade del mese successivo alla scadenza e sarà subordinato alla presentazione di regolari fatture che dovranno essere vistate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che esercita il controllo in segno di avvenuta esecuzione del servizio.
L'eventuale ritardato pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale delle rate del canone di appalto, non farà sorgere all'appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto con tutti i danni patiti e patienti da parte del Comune.
Qualora per il pagamento del corrispettivo non venissero rispettati i termini indicati, il calcolo degli interessi legali di mora spettanti all'appaltatore partirà solo dal **30°** (trentesimo) giorno successivo alle scadenze citate.
Gli interessi, nel caso di più rate scadute e non pagate, saranno calcolati soltanto per ogni singola rata non pagata.
Dal pagamento del corrispettivo convenuto sarà detratto I'importo dell'eventuale spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione d'Ufficio dei lavori necessari per assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle ammende o pene pecuniarie applicate in casi di disservizi.

ART. 10
MODIFICHE DEI SERVIZI – ADEGUAMENTO DEL CANONE

II canone di appalto sarà adeguato, a richiesta di una delle parti contraenti, solo ove, in costanza del rapporto contrattuale, si verifichi una delle seguenti condizioni:

1) Ampliamento o diminuzione dell'impianto di depurazione;
2) Attivazione di nuovi moduli depurativi in ampliamento a quelli attuali.

Nessun aumento del corrispettivo sarà riconosciuto in favore dell'Appaltatore per l'allacciamento alla rete fognante di nuove zone residenziali né per l'incremento della popolazione durante il periodo estivo e/o la durata dell'appalto.

ART. 11
DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto di cui al presente Capitolato d'Oneri è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo

quanto previsto nell'articolo 105 del D.Lgvo n. 50/2016.
Non è ammesso il subappalto, pena la nullità e l'immediata risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione.

ART. 12
ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato d'Oneri, restano altresì a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e responsabilità:

a) Assicurazioni di ogni specie, anche per danni a cose e a persone, nonché per la responsabilità civile dell'appaltatore verso terzi;
b) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale dipendente e comunque impiegato per l'espletamento dei servizi, anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo. L'appaltatore ai fini infortunistici, elaborerà e predisporrà tutte le misure preventive e protettive per come disposto dal D.Lgs n. 81/2008, in particolare curerà lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi per come disposto dal citato D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
c) Elezione del domicilio a tutti gli effetti giuridici e amministrativi, nel territorio comunale; a tale riguardo tutte le notizie o comunicazioni date in tale domicilio si intendono fatte personalmente all'appaltatore, anche se avvengono a mani di qualunque persona presente nel domicilio eletto a qualsiasi titolo.

ART. 13
ORDINI DI SERVIZIO - VIGILANZA DEGLI ORGANI COMUNALI – PENALITÀ

Il Comune eserciterà il controllo sull'osservanza dei patti tutti del presente Capitolato e del regolare espletamento dei servizi.
Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, previa diffida e messa in mora, il Responsabile preposto avrà facoltà di ordinare e fare eseguire d'Ufficio, in danno dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio, qualora lo stesso appaltatore, appositamente diffidato, non ottemperi nel termine assegnatogli dalle disposizioni dell'Amministrazione comunale.
Le deficienze e gli abusi di cui sopra verranno contestati all'impresa appaltatrice nelle forme amministrative e la stessa dovrà essere sentita in contraddittorio con i responsabili del Comune.
Contro i provvedimenti adottati l'appaltatore potrà ricorrere alla Magistratura ordinaria o al Collegio arbitrate, di cui ai successivi artt. 33 e 35.
In caso di infrazione di lieve entità o di inadempimenti o ritardi o cattive esecuzioni dei servizi che comunque non pregiudicano il risultato depurativo degli impianti, è fissata la penalità da un minimo di **€ 300,000** a un massimo di **€ 3.000,00** per ogni evento oltre alle spese per l'esecuzione d'Ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, previa contestazione degli addebiti con atto del Responsabile del Servizio competente e irrorazione della penalità con Determina Dirigenziale.
Per le più gravi infrazioni, come il prolungato abbandono degli impianti stessi, la mancata esecuzione della manutenzione periodica, il mancato ripristino della funzionalità delle cabine/armadietti di trasformazione e delle elettropompe, il rifiuto di presentarsi dietro invito anche telefonico per ricevere comunicazioni o ordini inerenti il servizio, ove non si ravvisi la grave inadempienza che rescinde il contratto, l'Amministrazione si riserva misure più severe da adottarsi di volta in volta dal Responsabile del Servizio competente.
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno penale doppia o l'adozione di più severe misure a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio.

ART. 14
ADOZIONE E NOTIFICHE DEI PROVVEDIMENTI A CARICO DELL 'APPALTATORE

Tutti i provvedimenti a carico dell'appaltatore, ivi compreso l'incameramento della cauzione e la dichiarazione di decadenza dell'appalto, saranno adottati d'Ufficio, in via amministrativa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, a cui é data la più ampia facoltà discrezionale, riconosciuta ed accettata dallo stesso appaltatore sin dal momento e per il solo fatto della sua partecipazione alla gara d'appalto. Gli stessi saranno notificati all'appaltatore mediante messo comunale.
Qualsiasi ricorso o azione giudiziaria proposti dall'appaltatore, anche se ammissibile, non sospendono l'esecuzione del provvedimento, essendo egli obbligato, senza alcuna condizione, eccezione, riserva, ecc., a sottostare al provvedimento stesso, ad osservarlo integralmente e ad attuarlo senza indugio e fino al definitivo giudizio.
La penalità applicata, nonché le spese per la esecuzione in danno, qualora non siano prontamente pagate della ditta appaltatrice, saranno prelevate, sino al concorrente ammontare, dalle rate bimestrali del canone di prima scadenza dovute alla ditta stessa.

ART. 15
REVOCA DELL'APPALTO

Oltre che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato d'Oneri, il Comune ha il diritto di dichiarare senz'altro la decadenza della Ditta dall'appalto, qualora la medesima:

a) per qualsiasi motivo sospenda i servizi o non si provveda dei mezzi e materiali necessari al regolare espletamento degli stessi, oppure non provveda a quanto disposto dal precedente art. 12;
b) Incorra, comunque, in notevoli ed abituali deficienze od in reiterate e gravi inadempienze, ritenute tali, con giudizio inoppugnabile, dal competente Tribunale;
c) trasgredisca il disposto di cui all'art. 11 (cessione o subappalto) del presente Capitolato d'Oneri;
d) incorra in sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede la risoluzione del contratto.

La dichiarazione di decadenza dell'appalto risolve immediatamente "*de juri*' e "*de facto*" il contratto, senza diritto ad indennità e/o risarcimento di alcun genere da parte dell'appaltatore.
Al Comune, invece, spetta il diritto di prendere possesso e di usare, senza alcun compenso, tutta l'attrezzatura ed il personale di pertinenza dell'appaltatore dichiarato decaduto, onde poter assicurare senza indugio la prosecuzione dei servizi per mezzo di altra idonea ditta appaltatrice, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto in danno del suddetto appaltatore.
La cauzione prestata in sede di stipula del contratto sarà incamerata integralmente dal Comune, e l'appaltatore dichiarato decaduto risponderà di tutti i danni che deriveranno al Comune a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto.

ART. 16
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contralto di appalto, come per tutti gli atti esecutivi ed in genere per qualsiasi atto giudiziale ad extragiudiziale, per ogni conseguente notifica, l'appaltatore deve, in sede di stipulazione del contratto eleggere il proprio domicilio in Prata di Principato Ultra (AV).

ART. 17
SPESE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, nonché le imposte e tasse relative, sono a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto.

PARTE SECONDA

NORME E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 18
CONDUZIONE TECNICA

La conduzione dell'impianto, facente parte del servizio oggetto di appalto, oltre a quanto già indicato nell'art.2 del presente Capitolato d'Oneri, dovrà consistere nelle operazioni di seguito descritte nonché in tutte quelle che, seppure non elencate, si rendono necessarie per assicurare il perfetto funzionamento dell'impianto per evitare danni o avarie ai manufatti ed apparecchiature costituenti l'impianto stesso:

A) IMPIANTO DI DEPURAZIONE:

- Controllo quotidiano del funzionamento con la eliminazione immediata di ogni anomalia riscontrata;
- Rimozione giornaliera di ogni materiale trattenuto dalle griglie con recapito finale, immissione del materiale in appositi cassoni forniti dall'appaltatore pronti per il trasporto in discarica autorizzata da parte dell'appaltatore e/o atti al ritiro da parte dell'impresa che gestisce il servizio raccolta R.S.U.;
- Rimozione settimanale delle materie (sabbia, polveri, inerti, residui vari di qualunque tipo e provenienza, ecc.) depositatisi sul fondo delle griglie, dei canali misuratori di portata, del dissabbiatore, dei pozzetti di pompaggio, ecc., con recapito del materiale negli appositi cassoni di cui elle precedenti operazioni;
- Rimozione, ogni qualvolta se ne presenta la necessità, delle materie galleggianti affioranti nelle vasche costituenti l'impianto con recapito nei già descritti cassoni;
- Regolazione giornaliera della ripartizione delle portate di ricircolo in relazione ai tempi di permanenza del liquami nelle varie vasche onde evitare il formarsi di schiuma, risalita di fanghi a anomalie al processo depurativo;
- Verifica quindicinale della tenuta e perfetto stato delle elettropompe installate nell'impianto, eliminando ogni anomalia riscontrata;
- Estrazione periodica dei fanghi di supero da scaricare nell'ispessitore e/o nei letti di essiccamento;
- Abbattimento del fosforo in modo da risultare nell'affluente finale nei limiti di legge, mediante l'impiego di cloruro ferrico da immettere nella massa liquida;
- Regolazione e dosaggio dell'ipoclorito di sodio da immettere nelle apposite vasche per disinfettare l'effluente cosi che le acque reflue abbiano una carica batterica entro i limiti di legge;
- Lavaggio e pulizia settimanale delle superfici, delle pareti, dei galleggianti nonché di ogni altra parte degli impianti;
- Rimozione periodica e tempestiva del fango maturato nei letti e trasporto dello stesso a rifiuto in discarica autorizzata;

B) CABINE/ARMADIETTI DI TRASFORMAZIONE:

- Controllo quotidiano del loro funzionamento con eliminazione immediata delle anomalie riscontrate;
- Ispezione mensile dei sezionatori, delle valvole fusibili, degli interruttori, del trasformatore, ecc., provvedendo alla sostituzione delle parti logorate nonché dei refrigeranti necessari;

- Verifica annuale dell'impianto di messa a terra con controllo dei valori delle tensioni di passo e di contatto che dovranno essere entro i limiti di legge;

C) QUADRI ED IMPIANTI ELETTRICI — FORZA MOTRICE — ILLUMINAZIONE ESTERNA ED INTERNA - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RIFASATORI:

- Ispezione mensile di tutti i quadri ed impianti elettrici del depuratore, degli impianti di forza motrice e di illuminazione nonché dei rifasatori eventualmente installati dall'appaltatore eliminando immediatamente ogni situazione di pericolo o mal funzionamento;
- Fornitura ed installazione, ove se ne presenti la necessità, di adeguati quadri di rifasamento a cura a spese dell'appaltatore, onde evitare anomali prelievi di energia reattiva.

ART. 19
MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria dovrà consistere in tutti quegli interventi atti a mantenere gli impianti, gli accessori, le apparecchiature ed manufatti oggetto di appalto in efficienza e funzionamento.
L'appaltatore dovrà fornire, a sua cura a spese, tutti i materiali, i ricambi, le attrezzature nonché la manodopera specialistica e non, necessari ad effettuare la manutenzione stessa.
L'appaltatore, inoltre, ha l'onere del noleggio delle attrezzature e macchinari che dovessero essere necessari per i lavori di manutenzione nonché per lo smontaggio delle apparecchiature installate negli impianti, per il loro trasporto in officina autorizzata ed il successivo rimontaggio.
Resta altresì, a carico dell'appaltatore, l'onere per lo svuotamento di qualsiasi vasca costituente gli impianti, onde consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature ivi installate.

ART. 20
CONTROLLI – CAMPIONATURE – ANALISI PERIODICHE

L'appaltatore è tenuto ad effettuare, con la periodicità prima stabilita, tutti i controlli e le verifiche elencati nonché quanto altro ritenuto necessario o disposto dal Responsabile del settore comunale che sovrintende al servizio oggetto di appalto.
Quanto sopra dovrà risultare da apposito registro, il cui schema è da concordare con il Responsabile di cui sopra e da custodire presso gli impianti per le verifiche che si intenderà disporre in qualsiasi momento.
Tutte le campionature od analisi chimiche, fisiche e batteriologiche poste a carico dell'appaltatore dovranno rispettare le metodologie previste dalle leggi e comunque ritenute valide dalle autorità addette al controllo.
L'appaltatore avrà l'obbligo di effettuare, a sua cura e spese, con periodicità mensile dal venti settembre al venti giungo e ogni due decadi per la restante parte dell'anno (dal 21/06 al 19/09 di ogni anno), il rilievo, mediante appropriate analisi, dei parametri previsti dalle vigenti leggi che regolano la materia i quali dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalle leggi stesse.
Ogni anomalia dovrà, essere segnalata all'Ente appaltante ed immediatamente dovranno essere rimosse le cause che l'hanno provocata.
A distanza di tre giorni dal ripristino del normale funzionamento dovranno essere ripetute le analisi che precedentemente sono risultate anomale.
L'esito riassuntivo di tutte le predette analisi dovrà essere annotato sull'apposito registro che, unitamente alla copia fotostatica dei referti, sarà custodita presso gli impianti.
Le risultanze delle analisi dovranno essere trasmesse, in originale, al Responsabile del settore comunale che sovrintende il servizio per l'eventuale esibizione e/o inoltro alle Autorità Competenti.
Ogni qualvolta verranno accertati anomali arrivi di liquami, quali oli a altri elementi non classificabili come scarichi civili, l'appaltatore avrà l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ente appaltante per accertare i responsabili ed assumere i provvedimenti del caso.

ART. 21

CUSTODIA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE

L'appaltatore ha l'obbligo di custodire con diligenza tutte le opere, le apparecchiature ed attrezzi costituenti gli impianti e le sue pertinenze che gli saranno specificate nell'apposito verbale di consegna al momento dell'inizio dei servizi.
Egli è tenuto alla riparazione e/o acquisto e/o sostituzione di tutte quelle opere o apparecchiature deteriorate, distrutte o asportate per mancata sorveglianza o per qualsiasi altra causa a lui addebitabile.
L'accesso agli impianti è consentito oltre che all'appaltatore ed al personale dallo stesso dipendente, anche agli addetti comunali preposti al settore cui fanno capo i servizi nonché ai funzionari delle Amministrazioni cui competono i controlli e le ispezioni di legge.

ART. 22
PULIZIA E MANTENIMENTO AREE DI PERTINENZA

L'appaltatore avrà l'obbligo, a sua cura e spese, della pulizia e manutenzione delle aree di pertinenza degli impianti, della loro disinfestazione mediante l'impiego di prodotti approvati dall'Ente appaltante e dalla competente Autorità Sanitaria, della cura del verde esistente o che sarà messo a dimora.

ART. 23
FORNITURA DI CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ADDITIVI E REAGENTI CHIMICI

L'appaltatore avrà l'obbligo di fornire, a sua cura a spese, tutto il materiale di consumo di seguito elencato nella quantità necessaria alla corretta conduzione degli impianti:

A. Carburante di qualsiasi tipo e genere per il funzionamento di gruppi elettrogeni e/o apparecchiature non elettriche;
B. Lubrificanti necessari per il funzionamento delle macchine ed apparecchiature nei tipi e nelle quantità prescritti dalle case costruttrici;
C. Additivi e reagenti chimici quali cloruro ferrico, ipoclorito, ecc. nella quantità e nelle titolazioni necessarie per il buon funzionamento degli impianti.

ART. 24
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E COMPLEMENTARE

L'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire, a sua cura e spese, oltre a tutte le prestazioni descritte nei precedenti articoli anche quelle di seguito individuate e riferiti a tutti i manufatti oggetto di affidamento:

1) Verniciatura annuale, da effettuarsi nel periodo aprile-maggio, di ogni struttura o parte metallica, ivi compresa la recinzione ed i pali di illuminazione;
2) Tinteggiatura e/o dipintura annuale, da effettuarsi entro la fine del mese di maggio di ogni opera civile affiorante dal piano di campagna ivi compreso l'eventuale muro di recinzione;
3) Disserbamento di tutte le area libere di pertinenza degli impianti da effettuarsi ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o perché richiesta dall'Ente appaltante;
4) Derattizzazione degli impianti e delle aree di pertinenza ogni qualvolta se ne accerti la necessità o venga richiesta dall'Ente appaltante;
5) Sostituzione delle lampadine, delle plafoniere, delle armature e del relativi accessori di tutti gli impianti di illuminazione interni ed esterni;
6) Sostituzione di ogni e qualsiasi componente dei quadri elettrici di comando e controllo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

ART. 25
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FORNITURE EXTRA – ANTICIPAZIONI

Quando se ne ravvisano le condizioni e/o si presentino disfunzioni per guasti, rotture, usura eccessiva o altro, l'appaltatore, a sua cura e spese, sarà obbligato a riparare e/o rifare e/o sostituire:

- elettropompe di qualsiasi potenza e genere;
- pezzi speciali e normali;
- tubazioni;
- parapetti, muretti, ringhiere, fossi, griglie, recinzioni e cancelli;
- impianti idro-elettrici;
- intonaci, infissi;
- dispositivi elettrici e/o meccanici di qualsiasi potenza e genere;
- coperture di manufatti ed opere esistenti;

L'appaltatore sarà, inoltre, obbligato a sua cura e spese ad effettuare ogni e qualsiasi intervento, ritenuto necessario dal Responsabile del settore comunale che sovrintende il servizio, sulle apparecchiature, macchinari ed opere eccessivamente logorate.

Nei casi di somma urgenza ed atti alla tutela dell'ambiente, della salute, dell'incolumità e dell'igiene pubblica, il responsabile del competente settore comunale o, in sua assenza il Sindaco con apposito ordine di servizio, potrà disporre all'appaltatore l'immediata esecuzione degli interventi necessari, concordandone l'importo da corrispondere e successivamente impegnare la relativa spesa sugli appositi capitoli di bilancio.

ART. 26
SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA

Tutte le spese per la fornitura di energia elettrica e dell'acqua relative al funzionamento dell'impianto di depurazione nonché di tutte le aree, gli accessori e i manufatti ad esso pertinenti sono a carico dell'appaltatore. Le obbligatorie volture delle bollette di dette forniture sono a carico dell'appaltatore.

ART. 27
MEZZI E MATERIALI DI SERVIZIO

L'appaltatore dovrà essere in possesso o avere la disponibilità di tutti i mezzi e le attrezzature necessari per lo svolgimento del servizi. Gli stessi dovranno avere le caratteristiche, i requisiti e le omologazioni di legge.

ART. 28
PERSONALE

L'organico del personale dovrà essere assunto ad esclusivo carico e spese della ditta appaltatrice per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del servizi del presente Capitolato d'Oneri.
Il personale in organico non potrà essere adibito a mansioni diverse da quelle previste per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato d'Oneri.
Lo stesso, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto e dovrà eseguire le disposizioni impartite non solo della ditta appaltatrice ma anche dai responsabili del Comune investiti delle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto, d'intesa con il responsabile della stessa ditta. Il personale impiegato dovrà essere capace ed idoneo allo svolgimento delle mansioni ad esso affidate.

ART. 29

ORARI

Gli orari di svolgimento del servizi compresi nel presente Capitolato verranno concordati fra l'Ente Appaltante e l'impresa aggiudicataria.

PARTE TERZA

NORME PARTICOLARI E FINALI

ART. 30
CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie e contestazioni che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatore, sia in corso che al termine dell'appalto, qualunque sia la natura di esse, potranno essere deferite alla magistratura ordinaria.
È data, altresì, la facoltà alle parti di risolvere eventuali controversie attraverso un Collegio Arbitrate.

ART. 31
VIGILANZA

Indipendentemente da specifici incarichi di cui si è fatto cenno nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di vigilanza e di controllo sulla esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, sull'esatto adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sul comportamento del personale addetto ai servizi stessi.

ART. 32
COLLEGIO ARBITRALE

Nell'ipotesi di ricorso al Collegio Arbitrate, lo stesso sarà composto da tre arbitri, uno designato dall'Amministrazione comunale, uno dall'appaltatore ed il terzo che presiederà il Collegio, dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del competente Tribunale.
La parte, che richiede I'arbitrato, dovrà designare il proprio arbitro con I'atto di richiesta o, comunque, non oltre il decimo giorno della data della notifica dell'atto stesso. Nel successivo termine di trenta giorni della nomina del prima arbitro, dovrà aver luogo la designazione dell'arbitro della controparte.
Trascorso infruttuosamente tale termine, a richiesta della parte interessata, il Presidente del Tribunale competente provvederà alla nomina dell'arbitro della parte negligente.
Il Collegio Arbitrate giudicherà secondo equità, con lodo non impugnabile, nei termini di novanta giorni della data della sua costituzione, che dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno della nomina del terzo arbitro.
Le spese di giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato domanda di arbitrato. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti ed in quale misura dovranno ricadere le spese di giudizio.
Per l'esecuzione della sentenza arbitrate si osserveranno le norme del Codice di Procedura Civile.
Agli effetti di quanto inerente e conseguente alla procedura prevista dal presente articolo, tanto l'atto di accesso arbitrale, quanto ogni altro atto consequenziale, saranno notificati alle sedi legali delle parti.

ART. 33
DISPOSIZIONI FINALI

L'impresa appaltatrice si considera, all'atto della stipula del contratto, a perfetta conoscenza degli impianti presso cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri.
Il Comune notificherà all'impresa tutte le deliberazioni, determinazioni, ordinanze e altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.
Pur se non menzionate nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia, le norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. e le successive modificazioni, il D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" ed il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»", per la parte transitoriamente in vigore, in quanto applicabili.

ART. 34
FORO COMPETENTE

Foro competente a dirimere qualsiasi controversia che potrà derivare dalla interpretazione ed esecuzione del presente Capitolato, ad eccezione dei casi di ricorso al Collegio Arbitrale, sarà quello di **Avellino**.